

DECRETO FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

OGGETTO: SERVIZIO ABITATIVO – DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS-COVID 2019 - AGGIORNAMENTO ALLE NORME RELATIVE ALLA FASE 2 EMANATE IL 16 E 17 MAGGIO 2020

IL PRESIDENTE

Considerata l'emergenza Coronavirus – COVID 2019 e le disposizioni assunte dal Governo relativamente alla cosiddetta "fase 2" con il decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020 e il DPCM del 17 maggio 2020, nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 57 del 17 maggio 2020;

preso atto che con decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 7 del 4 maggio 2020 venivano emanate disposizioni urgenti connesse all'emergenza Coronavirus - COVID 2019 riguardanti le residenze universitarie dell'Ente e che tale decreto è stato convertito con deliberazione n° 34 del 14 maggio 2020;

ritenuto necessario adeguare le disposizioni di cui al decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte sopra richiamato a quelle contenute nei decreti emanati da Governo e Regione Piemonte sopra richiamati;

preso atto di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020 in ordine al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e tenuto conto che ai sensi delle Linee guida Andisu "Servizio residenze studentesche degli enti per il diritto allo studio universitario" le residenze universitarie non sono da considerarsi nei confronti dei loro ospiti né come residenza, né come domicilio o abitazione, e che spetta pertanto all'Ente decidere in quali casi concedere il rientro degli ospiti assegnatari di posto letto presso le proprie residenze universitarie, tenendo ovviamente conto di quanto stabilito dalla disposizione del suddetto decreto legge sopra richiamato in ordine agli spostamenti;

considerato che l'art. 1 comma 1 lettera nn) del DPCM 17 maggio 2020 e il punto 14 del decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 57 del 17 maggio 2020, relativamente all'attività ricettiva prevedono che essa sia esercitata nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e che tali linee guida, allegate al DPCM del 17 maggio 2020, stabiliscono che potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C, prevedendo altresì che gli ospiti devono sempre indossare la mascherina;

preso atto altresì di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera q) del DPCM del 17 maggio 2020 in ordine alle attività delle Università;

ritenuto pertanto opportuno, al fine della prevenzione e contenimento del contagio, limitare il rientro in residenza alle seguenti categorie di ospiti:

a) studenti che documentano la loro partecipazione ad attività didattiche, esercitazioni, laboratori e tirocini attivati dagli Atenei piemontesi e che si svolgono in presenza, con esclusione dal rientro di coloro che hanno concluso il percorso di studi e ai quali manca solamente la proclamazione formale di laurea;

b) ospiti che documentano di essere alloggiati in situazioni precarie, e al di fuori del nucleo familiare di appartenenza. In tal caso il rientro è inoltre subordinato alla condizione che lo spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020, pertanto esso riguarderà:

- dal 18 maggio sino al 02 giugno 2020 gli studenti dimoranti nel territorio della Regione Piemonte
- a partire dal 03 giugno gli studenti dimoranti sull'intero territorio nazionale e all'estero

Nel caso dei rientri prima del 03 giugno gli ospiti sono sottoposti, al momento dell'ingresso in residenza, alla misurazione della temperatura corporea, e una volta rientrati, alla quarantena precauzionale di 15 giorni;

Nel caso dei rientri dal 03 giugno gli ospiti sono sottoposti, al momento dell'ingresso in residenza, alla misurazione della temperatura corporea, e una volta rientrati, e non dovranno sottoporsi alla quarantena precauzionale, salvo diverse disposizioni più restrittive a quelle contenute nel decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020,

considerata altresì l'opportunità di consentire agli ospiti che hanno lasciato le residenze, e che non possono rientrare in esse, direttamente o tramite un delegato di recuperare i loro effetti personali lasciati presso le medesime, purché il recupero avvenga con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale e a condizione che il loro spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020, e dunque:

- dal 18 maggio sino al 02 giugno 2020 è consentito il recupero agli studenti dimoranti nel territorio della Regione Piemonte
- a partire dal 03 giugno 2020 è consentito il recupero agli studenti dimoranti sull'intero territorio nazionale e all'estero;

ritenuto opportuno, sempre nell'ottica della riduzione del contagio, poter trasferire gli studenti che svolgono attività lavorativa in una o più strutture dedicate;

considerato quanto previsto dall'art. 1 commi 8 e 10 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020 in ordine al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di svolgimento delle riunioni;

visto l'art. 12 dello Statuto dell'Ente che prevede che il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, e che detti provvedimenti devono essere sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena di decadenza degli atti stessi, e comunque entro 60 giorni;

ritenuto che l'emergenza Coronavirus – COVID 2019 rientri fra i casi per i quali è prevista la suddetta decretazione del Presidente;

vista la legge 16/1992 e s.m. e i.;

sentito in merito il Direttore dell'Ente,

sentito in merito il Dirigente del settore Servizi agli studenti

decreta

- di stabilire che potranno fare rientro in residenza esclusivamente gli assegnatari di posto letto presso le medesime che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) studenti, che documentano la loro partecipazione ad attività didattiche, esercitazioni, laboratori e tirocini attivati dagli Atenei piemontesi e che si svolgono in presenza.

b) studenti che documentano di essere alloggiati in situazioni precarie e al di fuori del nucleo familiare di appartenenza. In tal caso il rientro è inoltre subordinato alla condizione che lo spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020, pertanto esso riguarderà:

- dal 18 maggio sino al 02 giugno 2020 gli studenti dimoranti nel territorio della Regione Piemonte
- a partire dal 03 giugno gli studenti dimoranti sull'intero territorio nazionale e all'estero

Sono esclusi dal rientro coloro che hanno concluso il percorso di studi e ai quali manca solamente la proclamazione formale di laurea.

Il rientro deve essere preventivamente autorizzato da EDISU Piemonte. Le richieste di rientro devono essere inviate a inforesidenze@edisu-piemonte.it

Gli ospiti ammessi al rientro saranno sottoposti, al momento dell'ingresso in residenza, alla misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore ai 37,5°C non sarà consentito l'accesso.

Una volta entrati in residenza saranno sottoposti in caso di ingresso prima del 3 giugno a quarantena a titolo precauzionale nella propria residenza di assegnazione, o qualora non ci siano le condizioni strutturali da garantire la quarantena, anche in altre residenze identificate dall'Amministrazione. La durata della quarantena è di 15 giorni.

Nel caso dei rientri dal 03 giugno gli ospiti sono sottoposti, al momento dell'ingresso in residenza, alla misurazione della temperatura corporea, e una volta rientrati, e non dovranno sottoporsi a alla quarantena precauzionale, salvo diverse disposizioni più restrittive a quelle contenute nel decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020,

- di confermare che gli ospiti possono lasciare le residenze, a condizione che il loro spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020;

- di confermare che agli ospiti assenti e a quelli che lasciano la residenza anche solo per una notte non sarà più consentito l'accesso, fino a nuove disposizioni dell'Ente;

- di confermare che gli studenti che svolgono attività lavorativa possono essere trasferiti in una o più strutture dedicate;

- di stabilire che successivamente all'indagine interna svolta dagli uffici attraverso comunicazione via email agli assegnatari potranno essere autorizzati trasferimenti di residenza, per motivi personali, nei limiti delle disponibilità di posti letto in camera singola nelle varie residenze, e secondo i criteri di priorità di accoglimento delle richieste che verranno definiti con apposita determinazione dirigenziale;

- di stabilire che sono consentite le uscite giornaliere dalle residenze a condizione che lo spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020 e fermo restando tutti gli utenti a partire da lunedì 25/5 dovranno rientrare/essere in residenza entro le ore 02,00 salvo quelli giustificati per motivi di lavoro, e che ogni volta che l'utente si assenta deve compilare il registro di uscita/ingressi disponibile all'ingresso della residenza indicando con il numero di camera assegnata la data e ora di uscita/entrata;

- di stabilire che il recupero degli effetti personali lasciati in residenza da parte degli ospiti assegnatari di posto letto presso le residenze che sono usciti dalle medesime, o di un loro delegato è consentito a condizione che il loro spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge n° 33 del 16 maggio 2020, e dunque:

- dal 18 maggio sino al 02 giugno 2020 è consentito il recupero agli studenti dimoranti nel territorio della Regione Piemonte
- a partire dal 03 giugno 2020 è consentito il recupero agli studenti dimoranti sull'intero territorio nazionale e all'estero;

Il recupero avverrà con le seguenti modalità:

- il recupero deve essere preventivamente autorizzato da EDISU Piemonte. Le richieste di recupero devono essere inviate a inforesidenze@edisu-piemonte.it
- una volta autorizzato, l'ospite o un suo delegato si reca presso la residenza, e dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale forniti dal personale addetto, si reca direttamente nella sua camera, ove provvede al prelievo degli effetti personali che intende recuperare, nonché all'inscatolamento di quelli che intende lasciare. A tal fine l'EDISU metterà a disposizione gli scatoloni necessari. Con l'inscatolamento, l'ospite autorizza EDISU Piemonte all'eventuale spostamento degli scatoloni in altro locale di stoccaggio, previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito verbale indicante il numero dei colli depositati. Gli ospiti che ritengono di non tornare più in residenza per l'a.a. 2019/20 devono liberare

interamente la camera dai loro effetti personali, oppure possono chiedere di lasciare nei magazzini gli scatoloni, (al massimo n° 4 come previsto dal regolamento in materia di conservazione degli effetti personali) definendo la data entro la quale effettueranno il ritiro. In questo caso la cauzione verrà trattenuta sino all'avvenuto ritiro dei pacchi.

- Ai sensi del regolamento, in caso di deposito di pacchi, il loro ritiro deve comunque sempre avvenire entro il 30 settembre 2020.
- il recupero degli effetti personali custoditi negli armadietti delle cucine comuni verrà effettuata dal personale di servizio presso la residenza.
- Le suddette disposizioni si applicano anche per il recupero degli effetti personali da parte degli ospiti che, ai sensi del presente decreto, vengono autorizzati al rientro in una residenza diversa da quella nella quale erano precedentemente assegnati.
- E' consentito l'utilizzo degli spazi esterni da più di due persone ma rimane il divieto di assembramento, dovrà essere mantenuta sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

- di confermare che non è consentito l'assembramento (più di due persone) in residenza, nei locali interni sia e deve essere mantenuta sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. In merito si precisa inoltre che:

- l'utilizzo delle aree snack è concesso al massimo di 2 persone per volta, a distanza di almeno un metro. Gli utenti potranno fermarsi solo il tempo necessario per l'erogazione dei prodotti
- lo svolgimento delle attività motorie negli spazi esterni della residenza (cortili, aree verdi etc.) è consentito alle condizioni previste dall'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 17 maggio 2020 ossia nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- gli ospiti devono sempre indossare la mascherina quando si trovano nei locali interni, ed anche negli spazi esterni appartenenti alla residenza quando non possano osservare le distanze di sicurezza sopra richiamate.

- di confermare che continuano ad essere vigenti le seguenti disposizioni, contenute Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020:

- l'utilizzo delle cucine comuni è consentito esclusivamente nella fascia oraria 6,30 – 24,00 è prevista ove possibile mezz'ora di tolleranza ed esclusivamente per la preparazione del pasto, che deve essere consumato in camera. Non è consentito alcun altro utilizzo dello spazio, neanche temporaneo. Rimane in vigore il divieto di assembramento ma non sarà più necessaria la prenotazione per l'accesso.

- non è consentito l'ingresso nelle camere altrui. Nelle camere ad uso esclusivo per l'assegnatario e il coinquilino non è possibile ospitare altri assegnatari, neanche temporaneamente;

- non è consentito sostare in tutti gli spazi comuni presenti nelle strutture che non hanno la possibilità di essere chiusi o sono luogo di passaggio (salottini, corridoi, pianerottoli, cortili, aree verdi etc.)

- non è consentito l'assembramento (più di 2 persone) nelle aree snack, ed il loro utilizzo è concesso al massimo di 2 persone per volta, a distanza di almeno 1 metro. Gli utenti potranno fermarsi solo il tempo necessario per l'erogazione dei prodotti;

- l'utilizzo degli ascensori va limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile, e in tal caso deve sempre entrarvi un solo utente alla volta;

- ogni utente dovrà permanere nel piano/lato/palazzina in cui si trova la sua camera e potrà spostarsi esclusivamente per raggiungere i servizi attivi secondo le modalità di apertura e utilizzo previste;

- tutti gli utenti dovranno rientrare/essere in residenza entro le ore 02,00 salvo quelli giustificati per motivi di lavoro.

- chiusura di tutte le sale comuni fatta eccezione per cucine, lavanderia e reception;

- permanenza del divieto di accesso ai visitatori esterni;

- presso le strutture presidiate 24/24, ove necessario, sarà prevista la consegna delle chiavi di accesso alle camere ad ogni utente, la registrazione per l'accesso al servizio lavanderia e le richieste di interventi manutentivi dovranno essere effettuati mediante comunicazione alla reception di riferimento, tramite telefonata al centralino o via e-mail,
 - sospensione servizi di ospitalità,
 - sospensione dello scorrimento di posti letto e degli scambi.
- di stabilire che qualora intervenissero disposizioni nazionali o regionali più restrittive rispetto a quelle in vigore, l'applicazione di quanto previsto dal presente atto è sospesa e l'Ente provvederà a recepire le nuove disposizioni;
- di demandare al dirigente le eventuali riduzioni delle restrizioni previste dal presente atto, qualora intervengano disposizioni nazionali o regionali in tal senso.

Sottoscritto digitalmente da
IL PRESIDENTE
(Alessandro Ciro Sciretti)

Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005